

ALLEGATO 1 - Indicazioni per la ripartizione e l'impiego del Fondo sociale regionale, da impiegare nell'anno 2015

Ad integrazione dei fondi già destinati con DGR 921/2015, con la presente deliberazione sono programmati ulteriori:

- a) 22.000,00 Euro per spese per attività di Promozione sociale ed iniziative formative (paragrafo 3.1, Allegato A, DGR 921/2015);
- b) 5.041.135,90 Euro per il sostegno ai Comuni quale concorso regionale alla costituzione del Fondo sociale locale (paragrafo 3.4, Allegato A, DGR 921/2015).

Per quanto riguarda le risorse di cui al punto b) esse concorrono al finanziamento del Programma attuativo annuale 2015. Possono pertanto essere utilizzate per le medesime finalità del Programma Attuativo annuale 2015, presentato dagli ambiti distrettuali secondo le modalità definite dalla DGR 921/2015.

I destinatari e i criteri di ripartizione sono quelli indicati al paragrafo 3.4, Allegato A della DGR 921/2015.

Le risorse possono essere impiegate ad integrazione del Programma attuativo annuale 2015, come sopra indicato, nel rispetto delle seguenti percentuali di spesa per ciascun obiettivo:

Impoverimento: affrontare la crisi e contrastare povertà e esclusione sociale	30,00%
Immaginare e sostenere il futuro (nuove generazioni e responsabilità familiari)	40,00%
Riconoscere e valorizzare il crescente contesto pluriculturale (integrazione sociale degli immigrati)	10,00%
Sostenere il sistema dei servizi (accesso, servizio sociale territoriale, ufficio di piano...)	20,00%

Alla liquidazione delle somme concesse ai Comuni e agli Enti capifila degli ambiti distrettuali provvederà, con propri atti formali, il dirigente competente, in ragione delle competenze amministrativo-contabili stabilite dalla L.R. n.40/2001 per quanto applicabile, dal D.lgs. 118/2011 e ss.mm. e dalla delibera della Giunta regionale n.2416/2008 e ss.mm.ii., ad avvenuta esecutività della delibera di approvazione del presente allegato avendo gli stessi già presentato il programma attuativo 2015 come sopra precisato.